



COMUNE DI GIARRE

PROVINCIA DI CATANIA

Telefax n. (095) 963.234 - Tel. (095) 963.111

C.A.P.95014 - Partita I.V.A. n.00477

 **COMUNE DI GIARRE**
AREA I - UFFICIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO
RETE CIVICA E-ETNA
Prot. In Interno N. 0014039 del 01-04-2014
Arrivato il 01-04-2014
Mittente: **SEGRETARIO GENERALE**
Categoria I Classe I Fascicolo I

Ai sig.ri Dirigenti Aree Funzionali
A tutti i dipendenti Comunali
SEDE

E, p.c. Al Sig. Sindaco
SEDE

Con delibera di Giunta Comunale n. 07 del 27/01/2014, ai sensi della L. 190/2012 e del D. leg.vo 33/2013 è stato approvato il Piano di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità con annesso programma per la trasparenza e l'integrità consultabile sul sito Internet dell'Ente e nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T.) di questo Ente risulta essere la sottoscritta dott. Rossana Manno, già individuata con determina sindacale n. 87 dell'11/10/2013.

La parte VI del citato Piano richiama la lettera c) del comma 9 art. 1 della legge anticorruzione n. 190/2012 la quale impone uno specifico obbligo per i dipendenti dell'Ente: **comunicare senza indugio al "Responsabile della prevenzione della corruzione"**, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, **ogni notizia inerente ad atti di corruzione, anche solo tentati.**

Tale dovere di "informare" posto a carico di ogni dipendente nel momento in cui viene a conoscenza di notizie inerenti atti di corruzione o tentativi di corruzione è connesso alla speciale tutela, derivante da significative misure protettive previste dall'art. 54 bis del Decreto Legislativo 165/2011.

Infatti, ai sensi del citato articolo il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro viene comunque tutelato con i seguenti modi:

- a) Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, **non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia**
- b) Nell'ambito del procedimento disciplinare, **l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.**
- c) Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
- d) L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere

- e) **La denuncia è sottratta all'accesso** previsto dagli *articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni

Al fine di rendere quanto più agevole il superiore obbligo di informazione ogni dipendente ha facoltà di inoltre denuncia con le seguenti modalità:

- 1) Denuncia diretta all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti
- 2) Al proprio superiore gerarchico
- 3) Direttamente alla sottoscritta R.P.C.T. previo contatto diretto personale all'indirizzo di posta elettronica: segretario@comune.giarre.ct.it.

Si confida in una fattiva osservazione della presente e si porgono Cordiali Saluti.

Giarre 31 marzo 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Rossana Manno

